



COMUNE DI GIOI  
Provincia di Salerno

REGOLAMENTO PER L'ASSISTENZA ALLE  
FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO  
ECONOMICO

Adottato con deliberazione C.C. n° 17 del 26.06.2018



**COMUNE DI GIOI**  
**Provincia di Salerno**

Premessa: Con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 04.07.2017, l'Amministrazione Comunale di Gioi ha formalmente accettato un lascito testamentario per un importo pari a euro 52.589,00, iscritto in apposito capitolo del bilancio di previsione, esercizio finanziario 2017, con vincolo di destinazione al sostegno alla povertà, secondo le ultime volontà del fu Antonio Salati Iannitti. Pertanto, con il presente Regolamento disciplina condizioni, modalità e criteri attraverso i quali saranno erogati i sussidi economici, fino ad esaurimento dei fondi appositamente stanziati in bilancio.

**ART. 1**

L'Amministrazione Comunale attua interventi di assistenza economica nei confronti di persone che versano in disagiate condizioni economiche in adempimento delle competenze derivanti dal D.P.R 24 luglio 1977- n.616. Detti interventi sono subordinati alla disponibilità finanziaria dell'Amministrazione Comunale.

**ART.2**

Possono richiedere assistenza economica i cittadini residenti che:

- non abbiano alcun reddito;
- che percepiscano esclusivamente redditi da pensione minima, siano in condizioni anche temporanea, di bisogno economico e che non abbiano congiunti obbligati ai sensi del Codice Civile in condizioni economiche tali da poter provvedere al loro mantenimento;

Ogni caso va esaminato con riferimento alla situazione economica dei parenti (genitori- figli- coniuge ecc.) ed in relazione all'analisi completa dei rapporti familiari condotta dagli assistenti sociali.

**ART. 3**

Le domande intese ad usufruire dell'assistenza economica vanno presentate ai Servizi Sociali del Comune che ne curano, in collaborazione con il Piano di Zona territorialmente competente, l'istruttoria, relazionano e predispongono i successivi atti amministrativi per l'erogazione. Almeno ogni tre mesi i Servizi Sociali dovranno sottoporre all'esame della Giunta il programma di assistenza attuato.

Le domande per ottenere l'assistenza devono essere redatte su apposito modulo fornito dall'Amministrazione. Esse devono contenere le notizie richieste e, se necessario, devono essere integrate da altre notizie sui componenti del nucleo familiare, sugli eventuali obbligati agli alimenti di cui all'art. 433 del Codice Civile e sull'importo di eventuale trattamento pensionistico diretto o indiretto o di altri assegni e indennità.

All'istanza deve essere allegata l'eventuale denuncia dei redditi presentata nell'anno precedente a quello della richiesta, ovvero in quello immediatamente precedente, nonché l'autodichiarazione relativa all' I.S.E.E ( indicatore situazione economica equivalente ) di cui al D .Legislativo 109/98.

Unitamente all'istanza, i richiedenti potranno documentare quanto esposto nei superiori commi anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, redatta ai sensi degli art. 20 e 26, 4° comma della Legge 4/1/1968, n. 15.

**ART. 4**

L'intervento economico può essere ordinario (caratterizzato dalla continuità) o straordinario. Deve essere considerato ordinario il sussidio erogato periodicamente, anche per un lasso di tempo determinato a titolo di assegno necessario per la sussistenza dell'assistito. Il sussidio ordinario può essere concesso per il periodo massimo di un anno ed è rinnovabile in caso eccezionale di persistenza di bisogno. Si intende per intervento economico straordinario il sussidio erogato a favore degli adulti, singoli cittadini e nuclei in condizione di bisogno temporaneo ed indifferibile.



**COMUNE DI GIOI**  
**Provincia di Salerno**

Tale sussidio può essere erogato una sola volta nel corso dell'anno per lo stesso utente.

Il sussidio straordinario può essere concesso in situazioni di comprovato bisogno socio - assistenziale per fronteggiare tutte quelle condizioni di ausilio o emergenza e temporaneo bisogno, ad esempio:

- per disagiate condizioni economiche collegate a sostenimento di spese per cure e prestazioni mediche non rimborsabili dall'A.S.L. o da altro Ente privato o pubblico;
- disagio unito a difficoltà di sostenimento di spese canone alloggio, accesso ad abitazione in locazione.

Per quanto possibile si cercherà di corrispondere contributi atti a risolvere strutturalmente le situazioni di disagio.

Nella determinazione dei contributi vanno considerati eventuali benefici concessi agli interessati per altri interventi tipo ENAOLI, assegni di maternità, contributo casa, contributo per 3 figli minori ecc.

**ART. 5**

Prima di procedere all'esame di ogni richiesta di assistenza economica dovrà essere scrupolosamente verificato che l'intervento non sia di competenza di altri Enti. Nel caso si riscontri il divieto al cittadino a fruire del contributo richiesto ad altre istituzioni, dovranno essere fornite all'interessato le indicazioni e la collaborazione necessarie per il soddisfacimento di assistenza economica presso il Comune.

**ART. 6**

1 - Per ciascuna richiesta verranno effettuati due tipi di indagine:

- DIRETTA attraverso la visita domiciliare, effettuata dalle Assistenti Sociali che, nella relazione, avranno cura di evidenziare le condizioni socio-economiche del nucleo familiare.

- INDIRETTA attraverso accertamenti particolari a mezzo della P.M. o degli Uffici competenti (Conservatoria Registri Immobiliari - Tributaria - INPS - Ufficio Collocamento - Prefettura - C.C.I.A.A. - U.U.S.S.L.L. - P.R.A. - Associazioni di volontariato operanti nel settore ed iscritte all'Albo Comunale, ecc.), nel caso in cui emergano dubbi sulla situazione socio - economica dichiarata dal richiedente.

2 - Il responsabile del servizio quantificherà le somme da erogare o l'individuazione della prestazione finalizzata, tenendo conto dell'eventuale richiesta, delle condizioni economiche del richiedente, dello scopo dell'intervento, dei programmi di intervento approvati dall'Amministrazione e delle disponibilità finanziarie dell'Ente.

3 - L'ufficio di servizio sociale vigila sul persistere delle situazioni che hanno determinato la corresponsione dell'assistenza economica.

4 - L'ufficio accerterà se vi sono congiunti obbligati a prestare alimenti ai sensi degli artt. 443 e seguenti del Codice Civile. In caso di indigenza anche degli obbligati il Comune effettuerà gli interventi richiesti e ritenuti necessari: in caso contrario promuoverà le necessarie azioni a tutela degli interessi degli assistiti.

5 - Qualora la Giunta, nei provvedimenti relativi all'assistenza economica, si discosti dal parere o dalla proposta dell'ufficio dovrà motivare i relativi atti deliberativi;

**ART.7**

Nell'erogazione dei sussidi ordinari o straordinari riferiti all'esercizio delle funzioni trasferite ai Comuni ai sensi del D.P.R n.616/77 a favore di categorie protette occorre, dove è possibile, riassorbire gli interventi economici all'interno delle forme di assistenza già proprie dell'Amministrazione Comunale e destinate specificamente a tali categorie, fermo restando il diritto privilegiato della categoria protetta, nonché la prosecuzione degli interventi assistenziali specificamente previsti da leggi urgenti.

**ART.8**



**COMUNE DI GIOI**  
**Provincia di Salerno**

Il limite massimo dell'importo del sussidio straordinario, di norma, non può essere superiore all'importo minimo della pensione sociale mensile, fermo restando che lo stesso sussidio deve coprire le spese di cui all'art.5. L'importo di sussidi continuativi deve essere contenuto fra un ottavo ed il 100% del minimo della pensione, incrementato dalla spesa derivante dal pagamento del canone di affitto, il cui reale importo documentato sarà aggiunto sino ad un massimo di un quarto del minimo di pensione sociale.

**ART.9**

Per la concessione di sussidi continuativi o straordinari l'istruttoria del Servizio Sociale deve essere svolta nel rispetto del diritto di privacy delle persone interessate. Qualora l'intervento di assistenza economica sia rivolto a persone appartenenti ad un nucleo familiare composto da più persone rientranti nei casi di cui al precedente art.2, il sussidio così specificato al precedente art.8 deve essere calcolato aggiungendo alla quota del primo assistito quote proporzionalmente decrescenti per gli altri assistiti del nucleo, nel modo seguente:

- per il 2° assistito non oltre il 75% del contributo assegnato al 1° assistito;
- per il 3° assistito e successivi non oltre il 50% del contributo assegnato al 1° assistito.

**ART. 10**

A decorrere dall'esecutività del presente regolamento la revisione dei sussidi economici avviene:

- d'ufficio ogni anno;
- su iniziativa dei Servizi Sociali che effettueranno gli opportuni controlli periodicamente, qualora intervengano modificazioni della situazione economica o della composizione del nucleo familiare.

**ART. 11**

1 - La graduatoria, ai fini dell'assegnazione del contributo, viene predisposta dall'Ufficio di Servizio Sociale e aggiornata trimestralmente tenendo conto dei seguenti elementi e punteggi:

- a) Reddito del nucleo familiare non superiore alla fascia esente Punti 10
- b) Reddito superiore alla fascia esente a detrarre per ogni 500,00 euro: Punti 1
- c) Coniuge convivente disoccupato e senza reddito Punti 5
- d) Figlio minore o convivente disoccupato e senza reddito, genitori, fratello o sorella convivente disoccupato e senza reddito Punti 5
- e) Detenzione di un membro del nucleo familiare Punti 5
- f) Malattia grave invalidante con attestazione recente del principale produttore di reddito Punti 15
- del coniuge Punti 10
- del figlio Punti 10
- g) Casa in affitto che non sia alloggio popolare Punti 5
- h) Tossicodipendenza di un membro del nucleo familiare Punti 10
- i) Coniuge separato o divorziato che non ottempera alla corresponsione degli alimenti Punti 5

2 - A parità di punteggio ha la preferenza l'utente che nell'anno precedente non ha usufruito di alcuna forma di assistenza.

3 - In caso di ulteriore parità, per la precedenza, si farà riferimento alla data di presentazione della domanda.

**ART. 16**



**COMUNE DI GIOI**  
**Provincia di Salerno**

1 - Le spese sostenute dal Comune per gli interventi assistenziali di cui al presente regolamento dovranno formare oggetto di richiesta di rimborso nei casi in cui questo è previsto e secondo gli artt. 75 e 80 della L. 17/7/1890 n° 6972 e successive modifiche ed integrazioni, richiamati dall'art. 68 della L.R. n. 22/86 e successive modifiche ed integrazioni.

